


Statuto Avis del Trentino Equiparata Regionale ODV

Sommario

Statuto Avis del Trentino Equiparata Regionale ODV	1
ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE	2
ART. 2 – SCOPI SOCIALI	2
ART.3 – ATTIVITÀ	3
ART.4 – ASSOCIATI – DIRITTI – OBBLIGHI	3
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA	5
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	5
ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI	5
ART. 8 – ORGANI	6
ART. 9 - L'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI	6
ART.10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI	7
ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'EQUIPARATA REGIONALE	7
ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO	8
ART.13 - IL PRESIDENTE	9
ART.14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	9
ART 15 – COLLEGIO DELL'EQUIPARATA REGIONALE DEI PROBIVIRI	9
ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO	9
ART.17 – PATRIMONIO	10
ART. 18 – RISORSE	10
ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO	10
ART. 20 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	11
ART. 21 – CARICHE	11
ART. 22 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO	11
ART. 23 – RINVIO	11
Art. 24 - NORMA TRANSITORIA	12



ART.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

- c.1** L'Associazione "Avis del Trentino Equiparata Regionale OdV - Ente del Terzo settore" (di seguito nel testo Avis del Trentino o Avis equiparata Regionale), Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita da coloro che contribuiscono alla donazione volontaria, gratuita, periodica, anonima, associativa e consapevole di sangue e plasma e dalle Associazioni Provinciali- e/o equiparate - Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2** L'Avis del Trentino ha sede legale in Trento (TN), ed attualmente corrente in Trento, via Sighele n. 7 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3** L'Avis del Trentino, che aderisce all'AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'AVIS Nazionale medesima.
- c.4** L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di associato della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI

- c.1** L'Avis del Trentino è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2** L'Avis equiparata Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3** Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'AVIS Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a)** Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
 - b)** Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
 - c)** Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - d)** Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
 - e)** Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello provinciale;
 - f)** Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
 - g)** Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
 - h)** Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.
- c.4** La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis equiparata Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con l'AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, - svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, della Provincia Autonoma.

c.2 Per il perseguimento dei propri fini l'AVIS equiparata Regionale svolge in via esclusiva - prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati - le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nelle forme previste dal Regolamento nazionale.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello della Provincia Autonoma, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio della Provincia Autonoma;
- b) Partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore sociosanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- i) Attività di chiamata, diretta o per delega alle sottordinate, in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statutale;
- j) Attività di raccolta, diretta o per delega alle sottordinate, in virtù di apposita convenzione stipulata, in via esclusiva, con la Provincia Autonoma di Trento ovvero con altra istituzione pubblica o privata a ciò demandata dalla legge statutale.

c.3 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.4 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART.4 – ASSOCIATI – DIRITTI – OBBLIGHI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'Avis equiparata Regionale è costituita da associati persone giuridiche e associati persone fisiche nel rispetto dei limiti di cui all'art. 32 (trentadue) del Codice del Terzo Settore.

c.2 Sono associati persone giuridiche dell'Avis equiparata Regionale: le Avis Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 operanti nel territorio amministrativo corrispondente.

c.3 Sono associati persone fisiche dell'Avis equiparata Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

c.4 L'iscrizione all'Associazione dell'associato persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante associato, su modulistica predisposta da AVIS Nazionale, e verifica dei requisiti richiesti.

c.5 Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un associato deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.6 Un associato, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o equiparata. Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione dell'associato.

c.7 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite l'Avis equiparata Regionale, l'elenco degli associati iscritti al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti etc.) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall'AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

c.8 L'Avis Comunale o equiparata, associato persona giuridica, aderisce direttamente all'Avis equiparata Regionale.

c.9 Un'Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un associato non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.10 L'associato ha diritto:

- a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
- b) alla tutela dei propri dati personali;
- c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di associato e donatore ad ogni livello associativo;
- d) all'elettorato attivo e passivo;
- e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
- f) ad esaminare i libri dell'associazione di cui all'art. 20 (venti) del presente statuto previa richiesta scritta;
- g) alla tutela dei dati personali di cui l'Associazione è in possesso, mediante l'attuazione di tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti.

c.11 Gli associati non possono avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.12 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto, è vincolante e deve essere osservata da tutti gli associati.

c.13 Tutti gli associati, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, formalizzata nel Codice Etico, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue periodica, volontaria, anonima, gratuita, associata e consapevole, nonché opera di promozione finalizzata alla crescita associativa. La collaborazione dell'associato alle attività associative si concretizza particolarmente nella partecipazione personale all'Assemblea con l'esercizio pratico del diritto di voto attivo e passivo. Tale obiettivo deve essere perseguito con particolare attenzione in ogni riunione preparatoria d'Assemblea, organo primario di governo, al fine di costruire meccanismi anche diversificati di espressione del voto, tali da favorire la partecipazione democratica di tutti gli associati.

c.14 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell'esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta provinciale concordata.

c.15 Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa.

c.16 L'associato donatore deve:

a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l'Associazione;

b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che siano connessi alla singola donazione;

c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;

d) fare riferimento per l'attività di donazione alle indicazioni dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;

e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;

f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;

g) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di associato è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea equiparata Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di Base ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 Gli associati persone giuridiche partecipano all'Assemblea equiparata Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti gli associati persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all'Assemblea equiparata Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 200 associati o frazione di associati persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale o equiparate.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero degli associati delle Avis Comunali, di Base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero degli associati non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di associato da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'AVIS Nazionale e di quella Comunale, di Base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis equiparata Regionale potrà istituire l'Albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale.

c.2 La qualifica di benemerito dell'Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio dell'equiparata Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.



ART. 8 – ORGANI

- c.1** Sono organi dell'Avis equiparata Regionale:
- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.
 - e) l'Addetto contabile e di bilancio
 - f) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facoltativa.
- c.2** È organo di giurisdizione interna dell'Avis equiparata Regionale il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1** L'Assemblea equiparata Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Comunali, di Base ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea equiparata Regionale ordinaria dell'anno successivo.
- c.2** Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica, anche attraverso il sistema delle deleghe.
- c.3** Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.
- c.4** L'Assemblea equiparata Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.
- c.5** L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis equiparata Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati o dall'Addetto contabile e di bilancio o dall'Organo di controllo, nella persona del suo Presidente.
- c.6** L'Assemblea equiparata Regionale è convocata dal Presidente dell'Avis equiparata Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
- c.7** In prima convocazione l'Assemblea equiparata Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all'art. 24, co 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
- c.8** Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
- c.9** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione equiparata Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea equiparata Regionale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c.10** Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.11** Alla Assemblea equiparata Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio, e i Consiglieri Nazionali della stessa Avis equiparata Regionale se non delegati.
- c.12** Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all'AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

- c.1** Spetta all'Assemblea ordinaria equiparata Regionale degli associati:
- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo, la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale;
 - b) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
 - c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale, del Collegio dell'equiparata Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.
 - d) la nomina e la revoca del dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
 - e) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
 - f) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale;
 - g) la nomina dei delegati degli associati persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale;
 - h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
 - i) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
 - j) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.
- c.2** Spetta all'Assemblea straordinaria:
- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- c.3** Le competenze dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'EQUIPARATA REGIONALE

- c.1** Il Consiglio Direttivo di Avis equiparata Regionale è composto da un minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative purché in numero dispari e garantendo comunque, con almeno un consigliere di diritto nominato nelle pre-assemblee d'Ambito, la rappresentanza di ciascun Ambito del territorio. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- c.2** Il Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
- c.3** L'Ufficio di Presidenza, nonché due componenti, eletti all'interno del Consiglio dell'equiparata Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.
- c.4** Il Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dell'equiparata Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/o l'Organo di controllo, nella persona del suo Presidente. Inoltre, potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 Il Consiglio dell'equiparata Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio dell'equiparata Regionale.

c.12 Al Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio dell'equiparata Regionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio dell'equiparata Regionale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio dell'equiparata Regionale.

c.2 Il Comitato Esecutivo, inoltre, delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio dell'equiparata Regionale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio dell'equiparata Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano

le medesime disposizioni del Consiglio dell'equiparata Regionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

ART.13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio dell'equiparata Regionale al proprio interno, presiede l'Avis equiparata Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, il Consiglio dell'equiparata Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.14 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART 15 – COLLEGIO DELL'EQUIPARATA REGIONALE DEI PROBIVIRI

c.1 Il Collegio dell'equiparata Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea equiparata Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.

c.2 Il Collegio dell'equiparata Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all'espulsione o all'esclusione dell'associato persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all'art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra associati persone fisiche o tra associati persone giuridiche appartenenti alla propria equiparata Regionale ovvero tra associati persone fisiche e associati persone giuridiche sempre appartenenti alla equiparata Regionale medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.

c.4 Le decisioni del Collegio dell'equiparata Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.5 La carica di membro del Collegio dell'equiparata Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di

controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, associati o non associati. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.17 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis equiparata Regionale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili,

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis equiparata Regionale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.lgs. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

- c.3** L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
- c.4** Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
- c.5** Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 20 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- c.1** L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati o aderenti;
 - il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- c.2** I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- c.3** Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

ART. 21 – CARICHE

- c.1** Tutte le cariche sociali sono quadriennali (ad eccezione della carica di organo di controllo) e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.
- c.2** Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.
- c.3** Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno. Sono esonerati dal limite di due mandati i dirigenti di Avis Comunale o di Base con un numero di associati inferiore a 500.
- c.4** Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.
- c.5** Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
- c.6** L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 22 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

- c.1** Lo scioglimento dell'Avis equiparata Regionale può avvenire con delibera dell'Assemblea equiparata Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo dell'equiparata Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.
- c.2** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 – RINVIO

- c.1** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 24 - NORMA TRANSITORIA

- c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto.
- c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
- c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 21 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
- c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.